PROGR 30)

ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

GIUNTA ESECUTIVA

Deliberazione n. 11

Trattato nella riunione tenuta il 29 gennaio 2018

Oggetto:

Istituzione del registro delle domande di accesso e

conseguenti misure organizzative

PRESIDENTE

- 1	
- 1	l V i Maco locoph
- 1	X Masé Joseph
- 1	

 _	Dec 24	_	T.	-
				, .

SUPPLENTI

Pezzi Ivano	X	Leonardi Roberto	
Bottamedi Alex		Donini Fulvio	
Bressi Floro	Х	Litterini Maurizio	
Bugna Alberto		Bonazza Gianluigi	X
Donati Ruben	X	Rigotti Federica	
Masè Matteò	Х	Caola Maurizio	
Bolza Sergio		Giovanella Aldo	-
Motter Matteo	X	Collini Riccardo	
Concini Gloria	Х	Tolve Graziano	
Cattani Fausto	X	Ferrazza Massimo	
Simoni Bruno	Х	Bertelli Luigi	
Lazzaroni Andrea	Х	Ravelli Giuliano	

ASSITONO ALLA SEDUTA

7,000,0110,7100,710		
Ferrari Claudio	Sottovia Lucio	Х
Zanin Maurizio	Antolini Giacomo	Х
Turella Angiola Marzliak Matteo		,

ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI INGIUSTIFICATI

Bottamedi Alex	
Bolza Sergio	

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta dott. Cristiano Trotter.

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 e che, nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparenza" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "semplice", oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "generalizzato" e che stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" e deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

Infatti, la finalità dell'accesso documentale è diversa rispetto a quella dell'accesso generalizzato in quanto: ha lo scopo di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"; e, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, mentre la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, al contrario, l'accesso generalizzato è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'ANAC ha intenzione di effettuare un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato, come evidenziato nella deliberazione 1309/2016 e, a tal fine, ha raccomandato di avviare una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblichino sui propri siti".

Il registro degli accessi dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione e tale registro degli accessi dovrebbe essere, pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione ANAC 1309/2016 del 28 dicembre 2016 "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";
- considerati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui alla L.241/90 e s.m.i.;
- vista la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- vista la Legge Provinciale n. 4 del 2014 "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5" e successive modifiche;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello -Brenta;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura" e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
- 2. di istituire il "registro delle domande di accesso generalizzato", assegnandone la gestione all'ufficio amministrativo;
- di precisare che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
- 4. di stabilire che il "registro delle domande di accesso generalizzato"sia tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e rechi, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;
- 5. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Adunanza chiusa ad ore 20.30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Cristiano Trotter

ST/CT/ad

IL PRESIDENTE Avv. Joseph Masè

	UFFICIO AMMINISTRA	ATIVO
	<u>018 </u>	dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7. e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO
		III DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

dott. Cristiano Trotter -

Br . in the second se